

Superbonus 110 per cento per gli enti non commerciali

di [Nicola Forte](#)

Pubblicato il 7 Agosto 2020

Il Superbonus del 110%, relativo all'esecuzione di interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico, potrà essere utilizzato anche dalle Onlus, dalle Organizzazioni di volontariato e dalle Associazioni di promozione sociale, mentre sono invece escluse dal beneficio le altre tipologie di enti non commerciali (ad esempio, la detrazione non potrà essere fatta valere per i lavori effettuati da un'associazione culturale).

Vediamo come applicare il superbonus 110% per gli enti del Terzo Settore ammessi al beneficio.

Il Superbonus del 110 per cento, introdotto dal decreto rilancio e relativo all'esecuzione di interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico, potrà essere utilizzato anche dalle Onlus, dalle Organizzazioni di volontariato e dalle Associazioni di promozione sociale.

Si tratta dell'ultima modifica introdotta durante l'iter di conversione in legge del decreto. Inoltre, il beneficio potrà essere fatto valere anche dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche, sia pure limitatamente agli immobili utilizzati come spogliatoi.



Sono invece esclusi dal beneficio le altre tipologie di enti non commerciali.

Ad esempio, la detrazione non potrà essere fatta valere per i lavori effettuati da un'associazione culturale.

Le attività commerciali e le attività istituzionali

Si pone il problema di comprendere se la maxi detrazione del 110 per cento

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento